

**Sentenza:** n. 4 del 2010

**Materia:** sistema elettorale regionale

**Limiti violati:** artt. 3, 48 e 51 Cost; art. 5 della l.cost. n. 1 del 1999

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)

**Esito:** infondatezza delle questioni sollevate e cessazione della materia del contendere

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Governo impugna varie norme della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).

Secondo le censure governative sono in primo luogo viziato quelle norme (art. 2, comma 2, e art. 3, commi 1, 2, e 3) con cui si dispone che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o coalizioni di liste provinciali. Queste disposizioni violerebbero l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), il quale stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della Costituzione, sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. Poiché alla data di entrata in vigore della legge impugnata il nuovo statuto della Regione Campania non era stato ancora promulgato e quindi non era entrato in vigore, ne consegue come la Regione non avrebbe potuto emanare norme configgenti con la norma transitoria della predetta legge costituzionale.

L'art. 6, comma 1, e il già citato art. 3, comma 4, della legge in questione, sono poi viziati nella parte in cui prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il vizio si trasduce nuovamente in un contrasto con l'art. 5 della l.cost. n. 1 del 1999, che non fa alcun accenno a premi di maggioranza e che non poteva essere derogato prima dell'approvazione del nuovo statuto regionale.

Infine, è viziato l'art. 4, comma 3, che consente di esprimere uno o due voti di preferenza prescrivendo in quest'ultimo caso che una preferenza debba riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena l'annullamento della seconda preferenza. La norma, ispirata alla idea delle "quote rosa", si risolve in una evidente menomazione del diritto di elettorato sia passivo che attivo, violando sotto il primo profilo gli artt. 3 e 51 Cost., visto che i candidati appartenenti ad un medesimo genere sono

discriminati al momento dell'espressione della seconda preferenza; e sotto il secondo l'art. 48 Cost., posto che la limitazione di genere per la seconda preferenza rende il voto non libero.

La difesa regionale ricostruisce il procedimento di approvazione della legge elettorale e dello statuto, evidenziando come l'iter di formazione della legge elettorale si sia concluso dopo che il testo statutario era stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, ancorché prima che lo stesso fosse promulgato ed entrasse in vigore. L'antecedenza della legge elettorale rispetto allo statuto è quindi un elemento meramente formale che non contraddice la *ratio* della norma transitoria, consistente nell'evitare il rischio che in assenza dello statuto e dunque della individuazione della forma di governo il rinnovo del Consiglio regionale avvenga secondo una disciplina non del tutto coerente col sistema ancora in vigore. Questa ipotesi sarebbe però ormai irrealizzabile, giacché il nuovo statuto è già stato promulgato e pubblicato, entrando fra l'altro in vigore il giorno stesso in cui è stato depositato il ricorso governativo. Pertanto, dal momento che l'applicazione della legge elettorale avverrà sotto la vigenza del nuovo statuto, e non potendo più realizzarsi l'evento temuto, il ricorso deve considerarsi sotto questo aspetto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sotto il profilo del merito, ad avviso della Regione tanto il collegamento alle liste provinciali quanto il premio di maggioranza sono prescrizioni di natura procedimentale che non incidono sui principi fondamentali della legislazione statale o sui vincoli posti dalla norma transitoria, e dunque consentite anche in assenza dei nuovi statuti. In altri termini, da una parte va negata la portata di principio fondamentale alla norma transitoria secondo cui sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali; e dall'altra è dirimente che la l. 165/2004, attuativa dell'art. 122, primo comma, Cost., non alluda a premi di maggioranza limitandosi ad esigere sistemi elettorali che agevolino la formazione di maggioranze stabili.

Quanto alla questione delle preferenze, la facoltà di esprimere una seconda preferenza è per la resistente costituzionalmente legittima in quanto finalizzata a garantire, anche di fatto, oltre che astrattamente, il paritario accesso alle cariche elettive, attraverso procedimenti positivi.

Tanto premesso, secondo la Consulta la *ratio* della norma costituzionale transitoria è quella di evitare che il rapporto fra forma di governo regionale - rimessa ai singoli statuti regionali- e legge elettorale regionale *possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda.*

Nel caso di specie il rischio di una simile incoerenza è scongiurato in quanto l'iter di approvazione dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge è stata anteriore a quello relativo allo statuto solo per la doppia approvazione, a intervallo non minore di due mesi, prescritta dall'art. 123 Cost. La Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le questioni imperniate sull'evocazione dell'art. 5 della l.cost. n. 1 del 1999.

Quanto alla norma regolativa delle preferenze, questa trova fondamento nel nuovo statuto regionale, ai sensi del quale la legge elettorale promuove

condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

La finalità della nuova regola elettorale è in linea coi principi costituzionali (artt. 3, 51 e 117, settimo comma, Cost.) in tema di eguaglianza e di promozione della parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. A fronte di questo chiaro disegno costituzionale, la norma censurata predispone, secondo l'argomentare della Corte, *condizioni generali* che favoriscono *il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica*, senza tuttavia introdurre strumenti suscettibili di incidere, direttamente o indirettamente, *sull'esito delle scelte elettorali*, conformante all'insegnamento della giurisprudenza costituzionale (sentenze 422/1995 e 49/2003).

L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore; solo laddove questi decida di avvalersi di tale facoltà la scelta deve cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza, con l'effetto che l'espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso comporta l'invalidità soltanto per la seconda preferenza, non inficiando la prima scelta dell'elettore.

Questa disciplina non è idonea ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare, potendo indifferentemente derivare dall'applicazione della stessa vuoi un maggiore equilibrio della compagine consiliare, vuoi una permanenza del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza in favore di candidati di sesso maschile, o l'insorgenza di un nuovo squilibrio, qualora l'eventuale espressione maggioritaria di una sola preferenza privilegiasse i candidati di sesso femminile.

La prospettazione di tutte queste eventualità evidenzia pertanto la legittimità della disciplina regionale, che *rende maggiormente possibile il nuovo riequilibrio, ma non lo impone*.

Allo stesso modo, non è lesiva della libertà di voto la condizione di genere cui l'elettore campano viene assoggettato, qualora si avvalga della facoltà di esprimere una seconda preferenza. La prescrizione regionale si configura come una norma *riequilibratrice* a carattere indiretto ed eventuale, che in quanto tale lascia inalterati i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo: sia perché l'elettore può decidere di esprimere una sola preferenza scegliendo indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile; sia perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non aumenta le possibilità di essere eletti per i candidati dell'uno o dell'altro sesso, *posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice*.